

Legge regionale 15 maggio 2024, n. 22

Disposizioni per il riconoscimento, la tutela e la valorizzazione della transumanza e dei tratturi quale patrimonio culturale della Regione Calabria.

(BURC n. 101 del 16 maggio 2024)

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni della legge regionale 7 agosto 2024, n. 31)

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. La Regione Calabria, al fine di riconoscere, tutelare e valorizzare la propria identità territoriale legata alla pastorizia e all'allevamento estensivo praticato allo stato brado e semibrado e in forma transumante, pone la pratica della transumanza e il proprio patrimonio tratturale al centro di un processo di rilancio culturale e di promozione turistica per valorizzarne le peculiarità quale patrimonio regionale.
2. La Regione valorizza le attività agro-zootecniche del pastoralismo e della transumanza per il ruolo strategico nella salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio, per il loro contributo al perseguimento dell'interesse collettivo, anche ai fini della salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio, in particolare per i territori montani, per le zone collinari e pianiziali e per le aree naturali e regionali protette, nonché quali componenti della filiera della produzione agroalimentare locale di qualità e per il loro valore culturale.
3. A tal fine la Regione Calabria riconosce il ruolo del pastore quale presidio del territorio.

Art. 2

(Pastore presidio del territorio)

1. Ai fini della presente legge, si intende per pastore presidio del territorio l'imprenditore agricolo singolo o associato che, nell'esercizio delle attività di pastoralismo, pratica l'allevamento estensivo allo stato brado, semibrado e in forma transumante.
2. Il pastore presidio del territorio, oltre ad assicurare il benessere animale dei capi allevati, svolge la propria attività nel rispetto dell'ambiente e del patrimonio naturalistico regionale, che contribuisce, attraverso la sua azione, a tutelare e valorizzare.
3. Il pastore presidio del territorio, mediante la propria professionalità, competenza e conoscenza del territorio, può segnalare agli enti competenti problematiche e disservizi legati ai luoghi di pascolo, può collaborare con la pubblica amministrazione nell'ambito di programmi e interventi di pubblica utilità, di tutela ambientale, paesaggistica e culturale adottati dalle autorità competenti, con le modalità e le forme previste dalle norme vigenti.
4. Per le finalità del presente articolo viene istituito, presso il settore ambiente e zootecnia del dipartimento regionale competente in materia di agricoltura, l'elenco regionale dei pastori presidio del territorio.
5. Ai fini dell'iscrizione del pastore nell'elenco regionale dei pastori presidio del territorio sono necessari i seguenti requisiti:
 - a) l'allevamento deve essere svolto nel territorio regionale;
 - b) il pastore deve praticare l'allevamento estensivo allo stato brado, semibrado o in forma transumante;
 - c) i capi dell'allevamento devono essere registrati presso l'anagrafe zootecnica tenuta dal servizio veterinario pubblico;
 - d) il pastore deve essere titolare di fascicolo aziendale SIAN/ARCEA;

- e) il pastore, per l'allevamento di cui è titolare, deve aderire al programma di assistenza zootecnica e veterinaria della Regione Calabria.
6. Con successivo provvedimento il competente dipartimento regionale disciplina le modalità di presentazione delle domande di iscrizione, la tenuta, l'aggiornamento e la verifica dei requisiti per il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco regionale dei pastori presidio del territorio.

Art. 3

(Rete dei pastori presidio del territorio regionale)

1. È istituita, presso il dipartimento regionale competente in materia di agricoltura, la Rete dei pastori presidio del territorio regionale.
2. Le attività di raccolta dati, elaborazione, georeferenziazione, implementazione e pubblicazione vengono curate dai servizi di assistenza tecnico-veterinaria della Regione Calabria, che ne assicurano la più ampia consultazione e diffusione anche on line.

Art. 4

(Compiti della Regione)

1. La Regione, nei limiti delle risorse nazionali e comunitarie disponibili, per gli scopi e le finalità della presente legge:
 - a) diffonde la conoscenza e il rispetto del patrimonio storico rurale, dell'ambiente, del paesaggio, della pastorizia, della transumanza e dei tratturi;
 - b) tutela e valorizza il patrimonio della pastorizia e della transumanza, *anche in collaborazione e previa intesa con i competenti uffici centrali e periferici del Ministero della Cultura*¹;
 - c) adotta programmi volti a preservare e valorizzare il patrimonio culturale di saperi, di tecniche e consuetudini legate alla pastorizia, all'allevamento estensivo e transumante e alle produzioni agroalimentari che le comunità rurali hanno storicamente praticato;
 - d) tramite il dipartimento regionale competente collabora alle attività di assistenza tecnico-veterinaria delle aziende zootecniche della Regione;
 - e) prevede, nell'ambito della programmazione in materia di agricoltura e zootecnia, misure di intervento e criteri prioritari e di premialità, sia in favore dei pastori presidio del territorio sia in favore degli enti locali in attuazione del comma 3 dell'articolo 2;
 - f) definisce con provvedimenti della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, criteri di priorità a favore dei pastori presidio del territorio nell'ambito delle procedure di concessione in uso e di fida pascolo ovvero di alienazione o assegnazione dei beni di proprietà regionale e dei relativi enti strumentali nonché dei terreni agricoli incolti, abbandonati o insufficientemente coltivati, ai sensi e nel rispetto del [decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34](#) (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali), e di eventuali altri beni e terreni oggetto di confisca in applicazione della legislazione antimafia, adoperandosi affinché gli enti locali e gli altri soggetti pubblici facciano altrettanto in relazione ai beni dei rispettivi patrimoni.
2. Per le finalità di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, il Consiglio regionale è autorizzato:

¹ **L'art. 9, comma 1, lettera a), l.r. 7 agosto 2024, n. 31, dopo la parola "transumanza" aggiunge le parole: ", anche in collaborazione e previa intesa con i competenti uffici centrali e periferici del Ministero della Cultura".**

- a) ad aderire a progetti, eventi e iniziative volti a promuovere in ambito nazionale e internazionale la transumanza quale bene inserito nella lista del patrimonio culturale immateriale dell'Unesco;
 - b) ad aderire a progetti, eventi e iniziative volti a sostenere la candidatura dei tratturi alla iscrizione nella lista del patrimonio culturale materiale dell'Unesco, ivi inclusi interventi e attività inerenti alla pianificazione, progettazione, valorizzazione, recupero e manutenzione dei tratturi.
3. L'adesione a progetti, eventi e iniziative di cui al comma 2, è deliberata con atto motivato dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale che, allo scopo, può avvalersi del supporto degli enti strumentali regionali, nei limiti dei bilanci degli stessi, ovvero operare in collaborazione con gli enti locali interessati dagli eventi, anche attraverso la promozione di forme di patrocinio e sponsorizzazione.
 4. L'attuazione della presente legge è di competenza del settore ambiente e zootecnia del dipartimento regionale competente in materia di agricoltura, che ha il compito di coordinare tutte le attività e le iniziative della Regione Calabria, anche allo scopo di evitare sovrapposizioni di competenza.

Art. 5

(Rapporti con gli enti locali)

1. La Regione e gli enti locali possono concludere convenzioni con i pastori presidio del territorio, anche su richiesta delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale, per favorire lo svolgimento da parte degli stessi di attività funzionali alla sistemazione e alla manutenzione dei terreni di cui alla presente legge, nel limite delle risorse nazionali e comunitarie disponibili.
2. Le convenzioni di cui al comma 1 sono stipulate ai sensi dell'articolo 15 del [decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228](#) (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della [legge 5 marzo 2001, n. 57](#)) e le attività da esse previste devono essere eseguite mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola principale.
3. Per le finalità di cui al comma 1, le predette amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti di appalto con gli imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del [d. lgs. n. 228/2001](#).
4. Ai fini di quanto previsto dal presente articolo, le amministrazioni pubbliche istituiscono appositi elenchi degli imprenditori agricoli cui affidare l'esecuzione dei lavori di cui al comma 1, nel rispetto del principio di trasparenza e di non discriminazione nella selezione dell'operatore economico locale nell'affidamento dei contratti, prevedendo criteri di turnazione. I requisiti e le modalità per l'iscrizione nei suddetti elenchi sono definiti con il provvedimento di cui all'articolo 2, comma 6.
5. Ai fini della presente legge, la Regione e gli enti locali possono concludere contratti di collaborazione di cui all'articolo 14 del [d. lgs. n. 228/2001](#) con i pastori presidio del territorio per la promozione delle vocazioni produttive dei territori, nel limite delle risorse nazionali e comunitarie disponibili.

Art. 6

(Le Vie della transumanza e la Rete dei tratturi)

1. La Regione promuove, nei limiti delle risorse nazionali e comunitarie disponibili, in collaborazione con i Comuni, con le associazioni di categoria e con gli enti competenti in

materia di sicurezza stradale e sanità pubblica veterinaria, nel rispetto delle competenze degli stessi, l'individuazione dei percorsi di transumanza e monticazione, nei quali è garantito il libero passaggio delle mandrie e delle greggi e il pascolo, coinvolgendo i proprietari pubblici e privati dei prati stabili e delle aree idonee al pascolo.

2. *Al fine di promuovere la conoscenza, la valorizzazione e la tutela dei tratturi, quali piste con fondo naturale, terroso o pietroso, formatosi per effetto dei periodici spostamenti delle mandrie e delle greggi e costituente la loro abituale via di passaggio nel loro periodico spostarsi per lo sverno, la Regione istituisce la Rete regionale dei tratturi, sentiti gli enti locali territorialmente competenti e in raccordo con le banche dati nazionali. Nella Rete regionale dei tratturi sono riportate le informazioni di carattere biologico e territoriale, nonché i dati catastali, le misure di tutela e i vincoli insistenti.* ²
3. La Rete regionale dei tratturi, istituita presso il dipartimento regionale competente in materia di agricoltura, contiene dati e informazioni sul demanio armentizio regionale, ivi compresa la identificazione dei sentieri e delle vie della transumanza.
4. La Giunta regionale adotta i provvedimenti necessari per l'attuazione dei commi 1 e 2.

Art. 7

(Istituzione della giornata regionale della transumanza e istituzione della Consulta della transumanza)

1. È istituita la giornata regionale della transumanza per la diffusione dei valori culturali relativi al pastoralismo e alla transumanza, individuata annualmente con provvedimento del settore ambiente e zootecnia del dipartimento competente in materia di agricoltura.
2. È istituita la Consulta della transumanza, organismo propositivo e consultivo in tema di tutela e valorizzazione della transumanza e dei tratturi, nonché di diffusione dei relativi valori culturali. La Consulta della transumanza indica annualmente alla Giunta regionale la data di celebrazione della giornata regionale della transumanza.
3. La Consulta della transumanza è composta:
 - a) dall'assessore regionale competente in materia di agricoltura, o suo delegato;
 - b) dal direttore generale del dipartimento regionale competente in agricoltura, o suo delegato;
 - c) dal dirigente del settore regionale competente in materia di ambiente e zootecnia, o suo delegato;
 - d) dal dirigente del settore regionale competente in materia di sanità veterinaria, o suo delegato;
 - e) dal direttore generale del dipartimento regionale competente in materia di territorio e tutela dell'ambiente, o suo delegato;
 - f) da due rappresentanti delle organizzazioni agricole professionali maggiormente rappresentative a livello regionale, tra quelle riconosciute ai sensi della [legge regionale 22 dicembre 1989, n. 14](#) (Contributi alle organizzazioni professionali agricole per lo svolgimento dei compiti di istituto) tenuto conto del totale della superficie aziendale come risultante dai fascicoli aziendali custoditi e aggiornati, previo mandato dai propri utenti, da ciascuna organizzazione professionale, nonché

² **Comma sostituito dall'art. 9, comma 1, lettera b), l.r. 7 agosto 2024, n. 31. Precedentemente il testo era così formulato:** "2. *Al fine di promuovere la conoscenza, la valorizzazione e la tutela dei tratturi, quali prati stabili naturali nelle loro componenti ecologiche e per il loro ruolo nelle produzioni agroalimentari, la Regione istituisce la Rete regionale dei tratturi, come da Allegato 1 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, sentiti gli enti locali territorialmente competenti e in raccordo con le banche dati nazionali. Nella Rete regionale dei tratturi sono riportate le informazioni di carattere biologico e territoriale, nonché i dati catastali, le misure di tutela e i vincoli insistenti.*"

- dei dati relativi alla consistenza aziendale in termini di capi allevati da parte delle aziende agricole associate ad ogni organizzazione agricola;
- g) dal responsabile regionale del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare (CUTFAA) dei Carabinieri o suo delegato, previa intesa con l'amministrazione di appartenenza;
 - h) da un rappresentante indicato dalle organizzazioni professionali agricole (OPA) maggiormente rappresentative a livello regionale;
 - i) da un rappresentante indicato dalle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della [legge 8 luglio 1986, n. 349](#) (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale), previa intesa con l'ente di provenienza;
 - j) dai pastori identificati come presidi del territorio;
 - k) dai Sindaci dei Comuni territorialmente interessati dai percorsi di transumanza e monticazione o loro delegati;
 - l) da un rappresentante degli enti competenti in materia di sicurezza stradale e sanità pubblica veterinaria, previa intesa;
 - m) da un rappresentante dell'Associazione regionale allevatori (ARA) di cui alla legge regionale 5 maggio 1990, n. 54 (Riconoscimento giuridico dell'Associazione regionale allevatori della Calabria con sede in Catanzaro).
 - n) *da un rappresentante degli uffici periferici del Ministero della Cultura competenti per territorio.*³
4. La partecipazione alla Consulta avviene a titolo gratuito e non dà luogo a rimborso spese.

Art. 8

(Ricognizione, reintegra e piano d'assetto del demanio armentizio)

1. La Giunta regionale, senza oneri a carico del bilancio regionale, anche avvalendosi della collaborazione degli enti locali territorialmente interessati e, mediante convenzioni, delle Soprintendenze, nonché di istituzioni, associazioni, società e privati, provvede, anche sulla base dell'apparato documentale costituito da titoli probatori, carte descrittive, elenchi, tracce esistenti sul territorio e ogni altro possibile elemento, alla ricognizione, all'accertamento della consistenza e alla conseguente reintegra del demanio armentizio regionale.
2. I Comuni individuati ai sensi del comma 1, entro centoventi giorni dalla trasmissione di apposita scheda informativa a cura della struttura regionale competente in materia, provvedono a effettuare il censimento dei percorsi della transumanza che insistono, o che hanno storicamente interessato il proprio territorio e ne comunicano le risultanze al dipartimento competente; decorso inutilmente tale termine, la Giunta regionale, previa diffida a provvedere e sentito l'ente inadempiente, nomina un commissario ad acta che provvede in via sostitutiva. La nomina del commissario ad acta avviene a titolo gratuito e non dà luogo a rimborso spese.
3. La Giunta regionale, in esito alle operazioni di ricognizione e reintegra del demanio armentizio regionale di cui ai commi 1 e 2, provvede all'assetto definitivo del demanio armentizio regionale e alle destinazioni dei sentieri armentizi regionali, attraverso l'individuazione e la perimetrazione:
 - a) dei sentieri armentizi che conservano l'originaria consistenza o che possono essere alla stessa recuperati, da conservare e valorizzare per il loro attuale interesse storico,

³ **Lettera aggiunta dall'art. 9, comma 1, lettera c), l.r. 7 agosto 2024, n. 31.**

- archeologico, naturalistico e paesaggistico e la fruizione, anche turisticoricreativa, quali Vie della transumanza di Calabria;
- b) dei sentieri armentizi idonei a soddisfare esigenze di utilizzazione economica per quanti esercitano attività di gestione delle mandrie e delle greggi e che possono essere oggetto di concessione temporanea d'uso.
4. Le aree di cui al comma 3, ivi comprese le aree di cui alla lettera a), anche in conformità alle disposizioni dettate dai Comuni nell'esercizio delle proprie competenze in materia di igiene pubblica, polizia urbana e rurale, sono interessate alla movimentazione delle mandrie e delle greggi per pascolo vagante e transumanza.

Art. 9

(Piano triennale di valorizzazione delle Vie della transumanza)

1. La Giunta regionale, nei limiti delle risorse nazionali e comunitarie disponibili, in collaborazione con la Consulta di cui all'articolo 7, predispone il Piano triennale di valorizzazione delle Vie della transumanza di Calabria e lo sottopone al Consiglio regionale per la approvazione.
2. Il Piano triennale è lo strumento attraverso il quale sono perseguite le seguenti finalità:
 - a) recuperare e conservare i valori naturalistici, storici e culturali dei sentieri regionali costituenti le Vie della transumanza, nonché promuoverne la fruizione;
 - b) assicurare la promozione e lo sviluppo delle attività economiche turistiche, sportive e ricreative compatibili con i predetti valori.
3. Al fine di cui al presente articolo il Piano triennale definisce:
 - a) gli obiettivi generali di valorizzazione e riqualificazione;
 - b) gli indirizzi e i criteri per la formazione e i contenuti degli strumenti attuativi;
 - c) le prescrizioni per il coordinamento e la perimetrazione di eventuali ambiti sovracomunali;
 - d) le modalità operative per la predisposizione dei Piani locali di valorizzazione.

Art. 10

(Piano locale di valorizzazione delle Vie della transumanza)

1. Il Piano locale di valorizzazione, redatto in collaborazione con la Consulta di cui all'articolo 7, è approvato dai Comuni singoli o associati in conformità agli indirizzi del Piano triennale di valorizzazione.
2. Il Piano locale di valorizzazione, nel rispetto della continuità comunale e intercomunale dei sentieri armentizi costituenti la Vie della transumanza, contiene:
 - a) l'individuazione delle aree da destinare ad attrezzature o infrastrutture a uso collettivo per la migliore fruibilità e valorizzazione delle Vie della transumanza di Calabria;
 - b) il censimento dei manufatti che costituiscono testimonianza del fenomeno della transumanza;
 - c) gli interventi di riqualificazione, recupero e valorizzazione, nonché i modi e le forme di utilizzazione e gestione a scopi sociali delle aree e dei manufatti di cui alle lettere a) e b);
 - d) l'indicazione delle attività compatibili con le finalità di conservazione e valorizzazione delle Vie della transumanza e delle modalità di promozione delle stesse;
 - e) gli interventi di carattere educativo per la diffusione della cultura della tutela ambientale e della conservazione degli elementi tipici della transumanza;

- f) la quantificazione delle risorse necessarie all'attuazione dei suddetti interventi, nei limiti delle risorse disponibili.
3. La Giunta regionale, compatibilmente con le disponibilità nazionali e comunitarie, può riconoscere contributi in favore dei Comuni per il finanziamento degli interventi previsti nei rispettivi Piani locali di valorizzazione, definendo, sentita la competente commissione consiliare, iniziative e relative spese ammissibili.

Art. 11

(Pascolo vagante e transumanza delle mandrie e delle greggi)

1. Le movimentazioni delle mandrie e delle greggi all'interno del territorio regionale, ivi comprese le aree del demanio armentizio si conformano:
- a) in ordine agli aspetti di polizia veterinaria, alle disposizioni di cui al [decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136](#) (Adeguamento della normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016), intendendosi, con la presente legge, sostituita la comunicazione al Sindaco con la comunicazione alla Azienda sanitaria competente dei siti di transito delle greggi, che ne notizia i Comuni, al fine di consentire il controllo e la sorveglianza sanitaria;
- b) in ordine alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali nonché della flora e della fauna selvatiche, alle disposizioni del [decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357](#) (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) e alle corrispondenti misure di conservazione delle aree della rete Natura 2000.
- c) *agli strumenti di pianificazione adottati dagli enti parco nazionali di cui agli articoli 11 e 12 della [legge 6 dicembre 1991, n. 394](#) (Legge quadro sulle aree protette).*⁴
2. La Giunta regionale assume le disposizioni esecutive e di attuazione, anche finalizzate ad assicurare l'informazione corretta e tempestiva ai Comuni interessati dal transito.
3. Se il transito e il riposo delle mandrie e delle greggi, durante le operazioni di transito, interessano i percorsi e i terreni del demanio armentizio regionale qualificati come Vie della transumanza ai sensi della presente legge, è altresì richiesta la autorizzazione del Comune interessato.

Art.12

(Regime concessorio)

1. I beni di cui alla presente legge possono essere oggetto di concessione d'uso, in base alle norme regionali vigenti.
2. Per la concessione del demanio armentizio, qualificato come Vie della transumanza, è acquisito il preventivo parere vincolante delle competenti Soprintendenze sull'uso richiesto e assentibile.
3. Per gli allevatori transumanti, singoli o associati, il canone di concessione ad uso pascolo del demanio armentizio, come definito dalla Giunta regionale, può essere compensato dalla previsione di prestazioni di servizi funzionali per la tutela, la manutenzione e la fruizione pubblica.

⁴ **Lettera aggiunta dall'art. 9, comma 1, lettera d), l.r. 7 agosto 2024, n. 31.**

Art.13

(Vigilanza e sanzioni)

1. Ai sensi dell'articolo 78 del [decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616](#) (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della [legge 22 luglio 1975, n. 382](#)), i Comuni territorialmente interessati esercitano le funzioni amministrative relative alla vigilanza sull'integrità e conservazione dei sentieri armentizi e delle Vie della transumanza, nonché sull'osservanza delle utilizzazioni prescritte, nelle forme assentite.
2. Si applica la disciplina di cui all'articolo 37 della [legge regionale 12 ottobre 2012, n. 45](#) (Gestione, tutela e valorizzazione del patrimonio forestale regionale).

Art.14

(Norma finanziaria)

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, determinati nel limite massimo di 10.000,00 euro per ciascuna delle annualità del bilancio 2024-2026, si provvede con la riduzione dello stanziamento del Fondo speciale per le leggi di parte corrente disponibile al Programma U.20.03 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2024 -2026, che presenta la necessaria disponibilità e viene ridotto del medesimo importo.
2. La Giunta è autorizzata ad apportare le necessarie modifiche allo stato di previsione della spesa di bilancio di previsione 2024-2026 con prelievo dal Programma U.20.03 e allocazione al Programma U.16.01, in un capitolo di nuova istituzione.
3. Per gli esercizi successivi all'anno 2026, alla copertura degli oneri si provvede, nei limiti delle risorse disponibili, in sede di approvazione del bilancio di previsione.